



COMUNE DI ROVIO

Confederazione Svizzera - Cantone Ticino

MUNICIPIO

ORDINANZA MUNICIPALE inerente la celebrazione dei matrimoni

IL MUNICIPIO DI ROVIO, richiamati:

- I disposti dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di Stato civile (OESC) del 27.10.1999;

RISOLVE

1. La celebrazione dei matrimoni deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio Circondariale di Stato Civile è limitata ai seguenti giorni feriali


il lunedì, il martedì ed il venerdì

ed ai seguenti orari:

- la mattina alle ore 09.00 o alle ore 10.00 o alle ore 11.00
 - il pomeriggio alle ore 13.30 o alle ore 14.30 o alle ore 15.30 o alle ore 16.30
2. Eventuali deroghe sugli orari delle celebrazioni possono essere concesse esclusivamente dall'Ufficio Circondariale di Stato Civile e devono essere richieste dagli sposi nell'ambito della procedura matrimoniale;
 3. La tassa per la celebrazione del matrimonio consiste in Fr. 50.— e viene fatturata direttamente dall'Ufficio Circondariale di Stato Civile, unitamente alle tasse per la procedura matrimoniale e per gli atti di Stato Civile;


PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco


Danilo Vicari



La Segretaria


Alessia Milella

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 192 LOC).

Pubblicata agli albi comunali dal 29.08.2006.

Rovio, 29 agosto 2006

Ris. Mun. No 1572/28.08.2006